



Verbale di Assemblea del 03 ottobre 2023
Ente del Terzo Settore (ETS)

In data 03 Ottobre 2023, presso la sede dell'Associazione Ipso Facto, C.F. 90020230885, ubicata a Modica in via San Giuliano I trav. N. 53, alle ore 18.00, si sono riunite le seguenti persone:

FLORIDIA Teresa nata a Modica (RG) il 02/11/1967, residente a Modica, in via Modica Ispica 1 n. 1, cittadina italiana, codice fiscale FLRTSR67S42F258Y *Teresa Floridia*

GUCCIONE Neva nata a Ragusa il 17/10/1992, residente a Modica, in via Ovidio n. 7/a, cittadina italiana, codice fiscale GCCNVE92R57H163S *Neva Guccione*

VERNUCCIO Laura, nata a Ragusa il 11/04/1985, residente a Ragusa, in Via Alberto Sordi n. 40/f, cittadina italiana, codice fiscale VRNLRA85D51H163S *Laura Vernuccio*

FRATANTONIO Ornella, nata a Modica il 11/12/1967, residente a Modica, in vico Medica n. 27, cittadina italiana, codice fiscale FRTRLL67T51F258V *Ornella Fratantonio*

FIORITO Rosanna, nata a Catania, il 21/10/1954, residente a Modica in via Resistenza Partigiana n. 11, cittadina italiana, codice fiscale FRTRNN54R61C351J *Rosanna Fiorito*

DI ROSA Maria, nata a Modica il 26/11/1963, residente a Modica, in via C. Pisacane n. 21, cittadina italiana, codice fiscale DRSMRA63F66F258L *Emilia Guerni (per delega)*

GALOTA Laura, nata a Modica, il 10/03/1969, residente a Modica, in C.le Trecasucce Torre Rodosta S. Zagaria n. 197/bis, cittadina italiana, codice fiscale GLTLRA69C50F258Y *Luigi Galota (per delega)*

FRASCA Marisa, nata a Modica, il 29/03/1957, residente a Modica, in via Resistenza Partigiana n. 275/C, cittadina italiana, codice fiscale FRSMRS57C69F258K *Teresa Floridia (per delega)*

D'AMICO Domenica, nata a Nicosia il 18/10/1968, residente a Modica, in via Risorgimento n. 161, cittadina italiana, codice fiscale DMCDNC68R58F892M *Domenica D'Amico*

GUERRIERI Enrichetta, nata a Modica, il 29/05/1962, residente a Modica, in via Sacro Cuore n. 103, cittadina italiana, codice fiscale GRRNCH62E69F258W *Enrichetta Guerni*

ARENA Cinzia, nata a Ragusa il 30/07/1974, residente a Modica, in via Fosso Tantillo n. 19/L, cittadina italiana, codice fiscale RNACNZ74L70H163S *Cinzia Arena*

AMATO Santina, nata a Rosolini, il 06/04/1966, residente a Modica, in via S. Elena Pietranera n. 18, cittadina italiana, codice fiscale MTAASN66D46H574K *Santina Amato*

TASCA Silvana, nata a Scicli il 29/11/1951, residente a Modica, in via Vittorio Veneto n. 118, cittadina italiana, codice fiscale TSCSVN51S69I535M *Silvana Tasca*

CANDIANO Viola, nata a Ragusa il 06/04/1984, residente a Modica, in Via Sacro Cuore n. 64/e, cittadina italiana, codice fiscale CNDVLI84D46H163X *Viola Candiano*

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il 24/10/2023

N. 963 Serie 3

Esatti Euro

atto esente

M. Franca Cassaro
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Emanuele Garofalo



CONTI Giuseppina Elisa, nata a Piazza Armerina, il 10/05/1976, residente a Modica, in via Resistenza Partigiana n. 27/M, cittadina italiana, codice fiscale CNTGPP76E50G580S *Giuseppina Conti*

SOLARINO Mariarosita, nata a Ragusa, il 22/01/1993, residente a Ispica, in via Murri n. 42, cittadina italiana, codice fiscale SLRMRS93A62H163V *Solara Solarino (per delega)*

PITINO Simona, nata a Modica, il 13/02/1973, residente a Modica, in via Santa Chiara n. 28, cittadina italiana, codice fiscale PTNSMN73B53F258B *Simona Pitino*

GUGLIOTTA Simona, nata a Ragusa il 24/11/1987, residente a Modica, in via Variante San Filippo n. 22, cittadina italiana, codice fiscale GGLSMN87S64H163R *Simona Gugliotta*

DI TOMMASI Sabina, nata a Modica il 20/05/1976, residente a Modica, in C.le Scardacucco n. 19/E, cittadina italiana, codice fiscale DTMSBN76E60F258S *Sabina Di Tommasi*

GIORDANELLA Margherita, nata a Senago, il 14/08/1964, residente a Modica, in via Lombardia n. 2, cittadina italiana, codice fiscale GRDMGH64M54I602W *Giuseppina Conti per delega*

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato alle socie via e-mail, così come previsto dall'art. 12 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti le socie che rappresentano la maggioranza così come previsto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla legge Enti del Terzo Settore per successiva iscrizione al RUNTS**

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea, la dott.ssa Teresa Floridia la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la dott.ssa Sabina Di Tommasi quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la modifica dello statuto dell'associazione e dà lettura dello *Statuto, come riformulato alla luce di quanto sopra esposto*, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, che viene **approvato all'unanimità**.

I presenti, di comune accordo, riscrivono integralmente lo Statuto come esposto in seguito:

STATUTO Ente del Terzo Settore (ETS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione di Promozione Sociale Ipso Facto - ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Modica, nella via San Giuliano I traversa n. 53, C.F. 90020230885 e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 2 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2006, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- a) Lavorare affinché la violenza sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;
- b) Promuovere, organizzare e gestire sportelli antiviolenza, centri antiviolenza e case di accoglienza o case rifugio ove le donne, anche straniere, vittime di violenza o a rischio di maltrattamento fisico e psichico, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità, consulenza legale e psicologica, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno;
- c) Promuovere e realizzare corsi di formazione di base e di livello superiore per fare acquisire le competenze necessarie ed abilitare la figura professionale di "operatrici antiviolenza";

- 
- d) Approfondire le tematiche della violenza contro le donne e minori, tramite ricerche, corsi di formazione – anche di aggiornamento professionale continuo – organizzazione di convegni, seminari di studio, dibattiti ed iniziative per la collettività e gli operatori del settore, tese ad approfondire la problematica;
 - e) Promuovere e realizzare percorsi e corsi di orientamento mirati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
 - f) Attivazioni di percorsi per il recupero dei soggetti maltrattanti;
 - g) Attuare un servizio di accoglienza per i minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e assistita, nonché maltrattamenti, e per le donne/uomini adulti che durante l'infanzia e l'adolescenza hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando supporti opportuni: psicologico, legale e terapeutico. Promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle/i minori e quant'altro possa servire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi sopra esposti;
 - h) Gestire attività di sensibilizzazione su tematiche rientranti negli scopi sociali, eventuali attività di formazione e aggiornamento, anche innovativi e sperimentali, integrativi e di supporto, alle forze dell'ordine, alle/agli operatrici/ori socio-sanitari, educativi, insegnanti, studenti, volontari/e, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubbliche e private, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne potranno essere svolti nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 460/1997 per lo svolgimento delle attività direttamente connesse;
 - i) Promuovere attività e servizi per contrastare il disagio sociale ed il disagio giovanile;
 - j) Promuovere corsi di formazione per la scolarizzazione e intermediazione linguistica per i figli degli immigrati;
 - k) Promuovere corsi di orientamento alle procedure di adozione e di affidamento;
 - l) Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori;
 - m) Promuovere rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti di rete;
 - n) Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* maggiori di età e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; Gli associati sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, senza peraltro avere nulla a pretendere in termini di utili e/o dividendi

L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- voto. Si esclude tassativamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa ed eventuali contributi associativi aggiuntivi, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, avendo la possibilità di versare tale quota in un'unica soluzione o in versamenti periodici.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota associativa e/o dei contributi sociali entro 15 giorni dalla richiesta o di eventuale altro termine stabilito dal Consiglio Direttivo
- quando il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione, danneggiando moralmente e/o materialmente l'associazione oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.

L'associato può essere *escluso* dall'associazione con delibera, debitamente motivata, del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, ovvero mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato all'occorrenza dal Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea degli associati rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina*, con cadenza quadriennale, e *revoca* i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione*, che può aver luogo non prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, elegge il segretario e ove necessario, due scrutatori. Nelle assemblee si vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altre forme di votazione.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- amministrare con ocularità i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- redigere, applicare e modificare il/i regolamento/i;
- proporre all'assemblea le quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
- nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
- individuare uno o più Enti Nazionali di promozione cultura e sportiva ovvero una o più Federazioni sportive cui aderire al fine di meglio raggiungere le proprie finalità;
- compiere tutti gli atti che occorrono per il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili per ____ mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità sarà necessario il riesame dell'oggetto della questione. Non è ammessa la delega.

Gli amministratori (o membri del consiglio), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero su domanda di almeno due dei suoi componenti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la firma sociale dell'Associazione.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'assemblea; firma il bilancio e il rendiconto annuale dell'Assemblea, convoca e presiede le assemblee; in caso di necessità può provvedere in materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del suo operato entro novanta giorni dal compimento dell'operazione.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o ove ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie al *fine* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può essere costituito da:

- quote associative e /o contributi associativi nella misura e secondo le modalità stabilite in ogni esercizio dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e/o donazioni;
- contributi ed elargizioni degli associati, di terzi, di Enti Pubblici o privati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo associativo;
- le quote ed i contributi associativi sono intransferibili, salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, e non rivalutabili.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta con motivazione da presentare al Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 21
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

